

# CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di studio sul tema:

**“I delitti sessuali e contro soggetti deboli: aspetti sostanziali e processuali”**

*Roma, 19-21 novembre 2007*

Tecniche investigative in materia di delitti sessuali e contro le persone deboli:  
-l'importanza dell'immediato intervento dell'Autorità Giudiziaria nella conduzione delle indagini;  
-le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e la ricerca di materiale probatorio;  
-l'accertamento medico-legale;  
-le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le dichiarazioni “provocate”.

Relatore  
dott.ssa Alessia Sinatra  
Sostituto Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Palermo

## 1. PREMESSA

L'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili in materia di delitti sessuali in pregiudizio di minori pone molteplici problematiche di carattere non esclusivamente tecnico-giuridico, dovendosi sin dalle prime fasi del procedimento penale salvaguardare il minore dalle inevitabili ripercussioni nei suoi confronti delle iniziative giudiziarie.

Esigenza che impone all'inquirente prima ed all'organo giudicante successivamente, responsabilità ed oneri aggiuntivi, da osservare al di là del rigoroso ed imprescindibile rispetto del contesto normativo e delle regole che sovrintendono allo specifico ruolo - col precipuo compito quindi di individuare (anche e spesso in assenza di regole ben precise) i bisogni di tutela del minore ed i mezzi più idonei potervi dare attuazione, affinché il procedimento penale ed il raggiungimento dei suoi obiettivi non si traduca in un trauma ulteriore per la vittima minorenni (c.d. vittimizzazione secondaria).

Ed invero, la particolare vulnerabilità ed emotività della vittima intimamente lesa, la sua inevitabile difficoltà nella ricostruzione del fatto, spesso conseguenziale alle inopportune relazioni e dinamiche del contesto familiare e culturale di appartenenza, colorano in maniera assolutamente peculiare tali fattispecie di reato ed il percorso processuale finalizzato al suo accertamento.

Problematiche sempre presenti in questa tipologia di processi, ove spesso si incontrano bambini vissuti in ambienti di assoluta deprivazione affettiva, materiale e culturale, talvolta incapaci di esprimersi in lingua italiana, compromessi da reiterati episodi di abuso e maltrattamento, talora affetti da evidenti deficit intellettivi, spesso intossicati ideologicamente dalla tipica cultura dell'omertà, in omaggio alla quale l'abuso è più infamante per chi lo subisce piuttosto che per coloro che lo pongono in essere.

A fronte di realtà così dure e difficili da contrastare, ove sono irrimediabilmente vittime i minori che vi sono inseriti, è sempre più in crescita il preoccupante fenomeno dell'abuso all'interno di nuclei familiari di ceto elevato o di contesti apparentemente tutelanti, dove il minore è vittima di aggressori estremamente astuti, che con accortezza e tempismo straordinari, alternando spesso affettuosità ad iniziative perverse, adescando con promesse o ricompense gradite, li coinvolgono in pratiche sessuali inopportune ed invasive, soggiogandoli fisicamente e psicologicamente, provocando traumi e sofferenze altrettanto profonde.

Il progressivo incremento formale delle notizie di reato (legato ad una coscienza sociale sempre meno disposta a tollerare la vittimizzazione sessuale) ed al contempo l'incremento sostanziale dei casi e delle tipologie di abuso sessuale sui minori (frutto di una stimolante ed inquietante diffusione di pratiche tecnologiche sempre più evolute ed invasive), ha spesso tuttavia colto impreparato il legislatore, che, progressivamente intervenuto a tutela dei minori

(anche di recente), pur avendo superato originarie impostazioni eccessivamente maschiliste o adultocentriche, non offre ancora tutti gli strumenti adeguati a contrastare il fenomeno, salvaguardando al contempo il rispetto e la dignità del minore parte offesa – obiettivo primario che imponeva maggiori accorgimenti e ulteriori e più approfondite riflessioni.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un sistema che rimette sempre e comunque alla sensibilità del singolo l'adozione delle modalità delicatissime di accertamento e prova dei fatti, la cui ricostruzione è inevitabilmente tortuosa e problematica, perché principalmente connessa alle capacità di rielaborazione della vittima ed alle difficoltà connesse all'ingresso del minore nel circuito giudiziario.

## **2. LE INDAGINI PRELIMINARI**

Nulla in particolare è previsto per la fase delle indagini preliminari, ove il rispetto e la tutela del minore sono essenzialmente affidati alla sola sensibilità del Pubblico Ministero, chiamato ad individuare strumenti, modalità e tempi idonei a salvaguardare la salute e la personalità del minore ed a garantire allo stesso tempo l'acquisizione di dichiarazioni genuine ai fini di una completa formazione del quadro probatorio e procedere contestualmente alla raccolta di riscontri oggettivi.

### 3. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

A parte i casi rarissimi di flagranza nel reato o di testi oculari presenti al momento della commissione del fatto, di solito l'abuso sessuale su minore si consuma all'interno delle pareti domestiche o comunque in contesti di assoluta riservatezza e intimità, cosicché la notizia di reato viene acquisita solo se la vittima decide di rivelarla o emergono manifestazioni comportamentali o segnali, indicativi del trauma subito.

Nel caso del minore, di norma ciò non avviene nell'immediatezza del fatto, ma in presenza di stimoli o fattori scatenanti, che ne determinano più o meno direttamente uno svelamento, spesso raccolto da operatori o altri intermediari, alla cui sensibilità e professionalità è subordinata l'accoglienza e il rispetto del minore e la tempestività nella doverosa segnalazione alle competenti autorità istituzionali.

Ed invero, la notizia di reato proviene, in un apprezzabile numero di casi, da parte dei servizi psico-socio-sanitari e dovrebbe essere trasmessa contemporaneamente al Tribunale per i Minorenni (istituzionalmente deputato alla tutela del minore) e alla Procura Ordinaria (istituzionalmente deputata all'accertamento dei fatti ed all'individuazione del responsabile), ovvero rassegnata alle Forze di Polizia.

E' assolutamente indispensabile che la denuncia sia tempestiva e possibilmente avvenga in un momento in cui il potenziale responsabile non ne sia a conoscenza (ciò per tutelare il minore in primo luogo e salvaguardare contestualmente il buon esito dell'attività investigativa).

Va contrastata decisamente ogni prassi locale (tanto diffusa, quanto inopportuna) che preveda vagli preventivi sull'attendibilità del minore o sull'utilità del processo, sprovvedute attività d'indagine con mezzi rudimentali, attese inutili nel trasmettere la notizia di reato ed ancor più pregiudizievoli investigazioni (veri e propri interrogatori, confronti tra vittima ed abusante, consultazioni ulteriori).

E' pertanto opportuno, in ogni occasione d'incontro multidisciplinare, sensibilizzare e responsabilizzare tutti gli operatori dell'area psico-sociale, sanitaria o educativa, ricordando: -che in qualità di incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (*“i pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria...”*- ed il medico generico convenzionato è per giurisprudenza costante ritenuto un incaricato di pubblico servizio) dei reati procedibili

d'ufficio, anche in deroga ad eventuali ragioni di segreto professionale e che tale obbligo è sanzionato penalmente (artt. 361 c.p. e 362 c.p.);

-che l'area dei reati procedibili d'ufficio, quando commessi in danno di minori è molto ampia, in forza della disposizione dell'art. 609 septies c.p. (di recente ulteriormente estesa), e che ricorrono frequentemente solo reati procedibili d'ufficio. E in ogni caso, la valutazione della perseguibilità d'ufficio va fatta in concreto ed è un compito demandato all'Autorità Giudiziaria;

-che non vi è da temere, eventuali denunce per calunnia, in caso di un successivo accertamento dell'infondatezza della notizia di reato, se ci si limita a riferire quanto caduto sotto la diretta percezione (ad esempio lesioni, ecchimosi ecc.) o quanto appreso dal minore o da altre persone presenti a conoscenza dei fatti, evitando ovviamente inutili quanto inopportune valutazioni;

-che in caso di eventuali minacce rivolte dai responsabili o da congiunti è preciso dovere della polizia giudiziaria e della procura adottare tutte le misure idonee a tutelarli;

-che la notizia di reato non richiede la certezza (che effettivamente non esiste quasi mai) della sua commissione, ma che non è sufficiente un mero sospetto soggettivo (svincolato da riscontri oggettivi o ad es. dichiarazioni specifiche) e che in ogni caso può essere utile consultarsi con gli organi istituzionalmente competenti, prima di assumere qualsiasi iniziativa;

-che va garantito il minore circa la segretezza della denuncia ed evitata qualsiasi attività che comporti la divulgazione della notizia nell'ambito della famiglia del minore (ad es. se si tratta di abuso intrafamiliare) – fatto che porterebbe l'indagato ad una precoce ed inopportuna conoscenza della rivelazione, con conseguente compromissione dell'iter e del risultato processuale ed ancor prima con pericolo per la serenità o la stessa incolumità del minore.

Vi è poi per il sanitario l'obbligo di referto con il solo limite dell'art. 365 c.p. comma 2, (*“chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 c.p. è punito con la multa fino a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”*).

E chi ha l'obbligo di referto (ai sensi dell'art. 334 c.p.p.) deve farlo pervenire entro 48 ore, o se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino, ricordando che, per giurisprudenza costante, la mancata presentazione del referto costituisce reato anche se l'Autorità competente sia già venuta a conoscenza *aliunde* del fatto

in questione – referto che, peraltro, quale documento entrerà a far parte del fascicolo per il dibattimento.

#### **4. ESIGENZA DI MULTIDISCIPLINARIETA' E SPECIALIZZAZIONE**

Acquisita la notizia di un presunto abuso sessuale su minore va tempestivamente attivato un collegamento multidisciplinare, finalizzato alla presa in carico del caso, affinché all'intervento giudiziario in materia penale si accompagni concretamente la tutela e la protezione della presunta vittima minorenni.

Per tale ragione occorre che ciascun operatore giudiziario e non sia specializzato, al fine di potere affrontare con professionalità specifica, nell'ambito della sua competenza, le problematiche connesse all'abuso, anche per sapersi coordinare con altri operatori.

L'esigenza della specializzazione si pone innanzitutto per l'Ufficio del Pubblico Ministero, attraverso la creazione di pool che trattino in modo esclusivo e competente la materia; si pone per la Polizia Giudiziaria, spesso chiamata a fronteggiare l'emergenza (allontanamenti, ricoveri ecc.)<sup>1</sup>; si pone per la figura del consulente esperto in psicologia o neuropsichiatria infantile con cui il PM collabora per tutto il percorso processuale e con il quale è indispensabile instaurare una relazione ed un'intesa costante e

---

<sup>1</sup> La legge 269 del 1998 ha previsto l'istituzione all'interno della Squadra Mobile di ogni Questura, di una sezione specializzata nei reati previsti da tale legge (art. 17 c.5) – anche se l'esigenza di specializzazione si avverte maggiormente per i reati sessuali di cui alla legge 66/1996 - ed ha inoltre attribuito una competenza specializzata alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni per il perseguimento dei reati commessi per via telematica (art. 14 c.2).

caratterizzata da confronto e collegamento; si pone altresì per tutte le altre figure istituzionali (scuole, servizi territoriali, gruppi interistituzionali, operatori sanitari, psicologici), a vario titolo impegnati nella prevenzione primaria (per eliminare l'insorgere di fattori di rischio), nell'intervento su famiglie e contesti già gravati dalla presenza di fattori di rischio ed infine nell'intervento a sostegno e nella gestione dei traumi, comunque consequenziali all'esperienza di abuso.

La predisposizione di specifici protocolli d'intesa può garantire il coordinamento tra i diversi procedimenti instaurati dinanzi le diverse Autorità Giudiziarie investite, nonché l'ulteriore raccordo con le forze di Polizia ed altri organismi – tutti chiamati spesso contemporaneamente ad un intervento specifico e il cui raccordo consente di non sovrapporsi e convergere verso le esigenze del minore, nel rispetto del ruolo rispettivamente rivestito e delle differenti finalità.

Ancor più, in considerazione del fatto, che il nostro legislatore è stato particolarmente ottimista sperando nel coordinamento spontaneo di tutti quei giudici chiamati ad occuparsi a vario titolo del minore abusato (Tribunale penale, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, Tribunale Civile in caso di separazioni o divorzi), limitandosi alla mera previsione di cui all'art. 609 *decies* c.p. che impone alla Procura ordinaria di trasmettere la notizia di reato, per ipotesi di abuso sessuale, al Tribunale per i minorenni affinché, quest'ultimo, possa intervenire a tutela della piccola vittima.

Con la conseguenza però che il minore, al quale, secondo la scienza medica, dovrebbero evitarsi le reiterazioni del racconto, può essere sentito sui medesimi fatti da più Autorità e, da ciascuna, anche in più occasioni.

Ed invero, sebbene il procedimento penale e il procedimento minorile abbiano differenti finalità (l'accertamento del fatto, da una parte, e l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore, dall'altra) in una doverosa e comune prospettiva di tutela e di sostegno soggettivo e familiare, occorre coordinare e razionalizzare gli interventi, ben oltre le doverose segnalazioni preliminari previste per legge.

È pertanto auspicabile un reciproco confronto, attraverso l'informazione costante relativa agli sviluppi dell'indagine, trasmettendo gli atti coperti da segreto esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà opportunamente quali informazioni utilizzare per la tutela del minore e secondo quali modalità supportare, con richieste ed atti specifici, il Tribunale, in presenza di iniziative da adottare in concreto.

Ed è altresì indispensabile raccordarsi costantemente con il personale dei servizi sociali, psicologici, delle strutture o istituzioni coinvolte nella presa in carico del minore, affinché siano valorizzati i loro interventi e la loro specifica funzionalità.

Tutto questo è complementare e di grandissimo aiuto perché il minore possa gestire e sostenere l'ingresso nel circuito giudiziario e possa essere accompagnato in un percorso difficile, in cui è

doveroso, per chi interviene, sostenere, affinché si controlli il trauma e il disagio, si favorisca una ristrutturazione e soprattutto una riappropriazione di se stessi e del rispetto della propria dignità e della propria persona.

E tutte le volte in cui la tutela e la protezione del minore siano garantiti attraverso la sinergia tra i differenti sistemi di intervento è pressoché certo che sarà al contempo salvaguardato il buon esito dell'attività investigativa e lo specifico obiettivo dell'accertamento di un fatto.

Al contrario, una mancanza di coordinamento, la carenza di sostegno adeguato e tempestivo ed inopportune sovrapposizioni di intervento, sono potenzialmente pregiudizievoli per il minore e tali da ostacolare irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Ivana, 11 anni, su consiglio della pediatra di base e accompagnata dalla madre, si reca presso un noto ospedale di Palermo e a seguito di una visita ginecologica, se ne accerta lo stato di gravidanza, giunta al secondo mese.

Nessuno procede alla doverosa segnalazione e solo al sesto mese di gravidanza giunge la comunicazione di notizia di reato da una struttura ospedaliera del nord, dove Ivana e la sua famiglia si sono trasferiti per sfuggire agli indesiderati commenti del quartiere palermitano di origine.

La ragazza viene immediatamente sentita nel nuovo luogo di residenza dal Pubblico Ministero e riferisce di un unico e violento rapporto sessuale subito ad opera di un insospettabile amico di famiglia ultrasettantenne, ove si recava unitamente alla sorella per giocare con il computer.

Nessuno le crede, o comunque sono forti le perplessità, e solo la comparazione tra il profilo genetico del bambino e quello dell'indagato ultrasettantenne attribuisce al medesimo e con certezza la paternità.

L'abusante è stato condannato con sentenza divenuta definitiva alla pena di 10 anni di reclusione a seguito di giudizio abbreviato.

Ma Ivana, dopo avere vissuto per un anno con la famiglia ed il bambino, è stata inserita, da sola, in una comunità, perché non riesce ad occuparsi e a relazionarsi in alcun modo con il suo bambino - frutto di una violenza orribile, cui è seguita una gravidanza che, aveva il diritto di interrompere se avesse saputo di poterlo fare e se adeguati supporti l'avessero sostenuta, anche ed oltre la decisione di portarla fino in fondo.

Nessun supporto ha invece avuto, né prima, né durante, né dopo l'indesiderata gravidanza.

#### 4. L'ASCOLTO DEL MINORE

L'accertamento del reato è comunque rimesso principalmente ed a volte esclusivamente alle dichiarazioni rese della piccola vittima e alla conseguente raccolta di elementi di riscontro che ne comprovino l'attendibilità.

E' in ogni caso compito del Pubblico Ministero procedere alla raccolta delle dichiarazioni della parte offesa, garantendo la serenità del minore, rispettando in ogni specifico momento processuale la sua dignità di persona.

Creando condizioni e presupposti tali da evitare condizionamenti o suggestionabilità di sorta – tutto al fine di qualificare maggiormente in termini di credibilità il contenuto delle sue dichiarazioni, nel rispetto assoluto dei diritti inviolabili dell'individuo contemplati dalla Costituzione e dei diritti specifici del fanciullo ormai riconosciuti su scala internazionale e mondiale.

L'assunzione delle dichiarazioni del minore pone una serie di problemi in ragione della sua delicatezza e centralità, rappresentando inequivocabilmente la fonte di prova principale a sostegno di qualsiasi determinazione processuale ed inevitabilmente il momento più significativo, imprescindibile e spesso drammatico, poiché il più delle volte caratterizzato da fortissime connotazioni traumatiche.

Ed invero dare voce al minore consente al giudice di esplorare ogni aspetto della personalità del bambino, di conoscerne le

esperienze, la sofferenza, e le dinamiche affettivo-educative, spesso assai problematiche ed irrisolte.

Il più delle volte le vicende che danno origine ai processi si inseriscono in contesti familiari sociali e culturali assolutamente privi di riferimenti certi e adeguati modelli comportamentali, dove vi è promiscuità e sovrapposizione di ruoli– contesti all’interno dei quali la rivelazione di abusi subiti e soprattutto di abusi intrafamiliari induce a tacere piuttosto che ad accusare.

Giova premettere che le modalità dell’ascolto sono assolutamente determinanti ai fini dell’estrinsecarsi delle dichiarazioni e vanno comunque strutturate entro limiti posti dall’ordinamento, costituendo un contesto che sia da presupposto alla raccolta di dichiarazioni serene, scevre da qualsiasi influenza esterna o condizionamento di sorta.

Le dichiarazioni vanno verbalizzate dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, ma l’ascolto diretto del P.M. è particolarmente proficuo, sia perché consente al titolare delle indagini, anche ai fini della formazione del proprio convincimento, di percepire, osservare e valutare direttamente e nell’immediatezza la presenza di comportamenti ed elementi non verbali compatibili con l’abuso, sia perché consente di instaurare una relazione significativa con il minore (che sarà rassicurato dalla presenza di un giudice che lo accoglie, lo ascolta, lo tutela e che seguirà la sua vicenda nell’arco di tutto il percorso giudiziario).

Ciò può consentire al Giudice di acquisire una visione globale del funzionamento psichico del minore, delle sue espressioni e del suo resoconto dei fatti, consentendogli di raccogliere un maggior numero di elementi, per supportare al meglio la costruzione del suo consequenziale convincimento.

Ed al contempo l'incontro diretto tra un bambino ed un'autorità significativa, espressione di un'istituzione forte, permette al minore di conoscere e partecipare direttamente alle procedure che lo riguardano, che, pur oscure nella loro complessità, non gli impediscono di percepire il contatto con una persona, che investita di un ruolo significativo può inevitabilmente decidere sulle sorti del suo futuro.

Il rispetto del minore e della sua dignità impone di avviare l'audizione instaurando un assetto di ascolto rassicurante, ove il minore, chiamato a riferire di sé e della propria esperienza traumatica, sia posto in condizione di cogliere il senso e la serietà del contesto in cui si trova e le ragioni dell'incontro con l'Autorità Giudiziaria.

Compatibilmente alla sua età ed alle sue capacità cognitive e relazionali, è opportuno e doveroso, con linguaggio accessibile e chiaro, spiegare il luogo, la qualità degli interlocutori, la definizione del ruolo del giudice e le motivazioni dell'ascolto, evitando qualsiasi spiegazione diversa dalla realtà, il cui unico risultato sarebbe quello di tradire la fiducia e l'intelligenza del minore che, salvo casi estremi di deficit intellettivo o tenerissima età, è in grado di

comprendere adeguatamente il meccanismo giudiziario ed i suoi obiettivi e dal quale attende inevitabilmente risposte e restituzioni, che contribuiranno non poco al recupero del trauma subito.

Al riguardo, proprio la presenza del Pubblico Ministero, quale espressione autorevole e forte nel mondo esperenziale del bambino, conferisce serietà al contesto di ascolto, consentendo alla piccola vittima di qualificare maggiormente il suo ruolo nel processo, rassicurandolo al contempo della presenza di un giudice che lo accompagnerà tutelandolo nelle successive fasi del percorso processuale, la cui presenza (anche al di là dello specchio unidirezionale nella fase ad es. dell'incidente probatorio) lo rassicura o lo motiva, perché è il giudice, che lo ha accolto, ascoltato accompagnato e soprattutto creduto.

Circa le modalità della conduzione dell'audizione in fase di indagini preliminari non vi sono regole generali.

Tutto dipende dalla peculiarità del caso e di ogni singola vittima, ciascuna delle quali porta con sé una storia personale, sempre meritevole di rispetto, ascolto ed attenzione.

Ed in assenza di specifiche norme, le uniche regole universali sono quelle del rispetto della dignità della parte offesa e della sua inevitabile fragilità emotiva rispetto all'abuso e della tendenziale ricerca di un racconto libero – precauzioni indispensabili che consentono di salvaguardare la dignità e la serenità del minore e allo stesso tempo la garanzia di genuinità della prova acquisita

Si avvierà l'ascolto con le consuete e fondamentali domande di carattere neutro, assolutamente estranee all'oggetto del processo, finalizzate a creare una relazione con il minore (il c.d. rapporto empatico) ed altresì a rassicurarlo del fatto che i suoi interlocutori sono interessati a lui come persona (portatore di reazioni, sentimenti ed esperienze legate anche alla sua quotidianità) e non esclusivamente alla vittima, chiamata a descrivere l'abuso sessuale subito, indicandone i più intimi particolari, consentendo altresì l'identificazione dell'autore.

Occorre far emergere i suoi bisogni, le sue esigenze di vita, le sue aspettative, tenendo sempre in considerazione i suoi sentimenti e le sue inevitabili paure, amplificate dal contesto giudiziario – consentendo al minore di strutturare un'immagine del sistema che si identifichi e coincida con la tutela e il rispetto nei suoi confronti, più che sulla valutazione di un fatto e la punizione del suo autore.

Sarà ad es. opportuno chiedere ed ascoltare le sensazioni provate al momento e dopo la consumazione del fatto, ed ancora nel momento in cui è chiamato a riferirne in un contesto autorevole, all'interno di un meccanismo che determinerà conseguenze sanzionatorie gravi nei confronti del suo aggressore, senza amplificare oltre modo le sue responsabilità e l'incidenza delle sue dichiarazioni ai fini delle decisioni processuali.

Nel procedere all'esame, dopo la necessaria fase preliminare tesa a tranquillizzare il bambino e a instaurare un buon rapporto interpersonale, è indispensabile procedere, per quanto possibile,

almeno inizialmente, a raccogliere il racconto sui temi d'indagine in modo libero, rivolgendo domande "aperte", offrendogli la possibilità di esprimersi a suo modo, senza inopportune interruzioni, consentendo anche deviazioni dal tema – elementi tutti sempre comunque significativi ai fini di una completa valutazione dell'ascolto.

Solo successivamente, e al fine di ottenere dei dettagli o la collocazione spazio temporale degli episodi, si potranno formulare domande più mirate, mai contenenti la risposta specifica o attesa, utilizzando un linguaggio semplice, frasi brevi e parole sempre appropriate all'età del minore e compatibili con le sue capacità.

Va precisato tuttavia che ricorre sempre più frequente la necessità o, comunque, l'opportunità di procedere a domande di tipo 'suggestivo' - nel senso non tanto di suggerire la risposta specifica o prevedibile ma di offrire ipotesi plurime di risposta- al fine di stimolare o facilitare l'apertura del bambino, talvolta particolarmente difficile, specie a fronte di sollecitazioni di temi dal contenuto scabroso.

Spesso, pertanto, si assiste ad eccezioni difensive volte a evidenziare l'inquinamento delle risposte così ottenute, al fine evidente di far ritenere inutilizzabili le dichiarazioni del minore in tal modo acquisite.

Va al riguardo precisato che nessuna norma processuale pone un generale divieto della domanda suggestiva.

Infatti, l'art. 499 c.p.p., innanzitutto, non si riferisce alla fase delle indagini preliminari che pertanto non subisce limitazioni nelle modalità di proposizione delle domande. Per di più, la norma in questione, introducendo il divieto per il solo dibattimento, lo restringe ulteriormente all'ipotesi di esame incrociato e per la sola parte che lo ha chiesto, con la conseguenza che non sono compresi né la parte che compie il controesame né, soprattutto, l'esame del minore che si svolge nella forma di cui all'art. dell'art. 498 c.p.p. con conduzione diretta del giudice (cfr. sent. del processo cd 'Ballarò I, cioè sent. Tribunale Palermo n.1010/98 del 28.11.1998, sent. di conferma della Corte di Appello di Palermo n.2820/00 del 7.04.2000, entrambe confermate dalla S.C. in data 11.12.2001).

Inoltre, la giurisprudenza, particolarmente sensibile e attenta alla materia, ha tenuto ampiamente conto, proprio con riferimento a tale problematica, dell'imprescindibilità, talvolta, della domanda suggestiva senza che ciò possa tradursi, *sic et simpliciter*, nella non genuinità della risposta. Così, nell'ambito del citato processo N. 3005/96 cd 'Ballarò I', sia il Tribunale che la Corte di Appello di Palermo hanno conformemente ritenuto, a fronte delle eccezioni della difesa, che quando la testimonianza del minore "*abbia ad oggetto abusi sessuali patiti, quando cioè sia per il forte trauma subito ..., sia per la tendenza ... a rimuovere dalla propria memoria il ricordo degli episodi medesimi, sussiste il forte rischio di una totale chiusura del minore o, comunque, di una sua scarsa disponibilità a narrare i fatti...*, spesso si rivela opportuno, se non

*addirittura necessario, sollecitare in qualche modo lo stesso minore con la proposizione di domande che, se possono in apparenza sembrare suggestive, in realtà hanno lo scopo di indurre il minore ad aprirsi maggiormente e con più facilità'".*

Sussiste, ancora l'irrinunciabile esigenza di ascoltare il minore tempestivamente (ove possibile) al fine di evitare inquinamenti o rimozioni o ritrattazioni e allo stesso tempo di ridurre al minimo le situazioni di ascolto, poiché la reiterazione del racconto traumatico è potenzialmente deleteria potendo incidere su una completa chiusura del minore (che penserà ad es. che lo si convoca ripetutamente perché non gli si crede) o al contrario sull'introduzione di elementi di fantasia, volti consapevolmente a modificare i contenuti di un racconto che possa apparire più convincente.

Tenendo peraltro presente che altre autorità potranno aver sentito o dovere sentire il minore sugli stessi fatti, sia pure per altre finalità, e che altri soggetti non sempre qualificati possono averlo sottoposto ad improprie quanto inopportune pregresse audizioni.

Di fondamentale importanza è la verbalizzazione di quanto espresso nel contesto di ascolto e delle dichiarazioni, che deve essere fedele al racconto del minore, senza traduzioni o costruzioni estranee al suo bagaglio culturale o alle sue modalità linguistiche o espressive, ma tale da fotografare comportamenti, atteggiamenti e dichiarazioni, anche apparentemente estranei ai temi d'indagine sollecitati – posto che qualunque espressione verbale e non, va

attentamente raccolta, osservata ai fini di una corretta valutazione di attendibilità, da porre alla base del convincimento di ogni futura determinazione processuale.

Quanto più la verbalizzazione sarà completa e fedele alla produzione del minore, tanto più sarà proficuamente utilizzabile nelle varie fasi processuali, perché posta alla base di qualsiasi determinazione (anche di periti nominati dal giudice ad es.) ovvero per future ed eventuali contestazioni (ad es. nel corso dell'incidente probatorio) ed anche in caso di possibili ritrattazioni, ove si tratterà di valutare con attenzione la credibilità della parte offesa nella sua produzione accusatoria ovvero nella conseguente versione di tenore contrario.

E comunque in tutti i numerosissimi casi in cui si è tacciati dalle difese di aver influenzato, indotto o altresì strumentalizzato il minore, in assenza di video o audio registrazioni - a cui personalmente ricorro molto raramente, perché fonte di particolare turbamento per il minore che, già vittima di pregresse esperienze traumatiche, spesso ed a lungo taciute, è chiamato in un contesto assolutamente formale e spesso del tutto incomprensibile, a riferirne in presenza di estranei, con i quali non può almeno al primo incontro aver instaurato alcuna significativa relazione.

Laddove, invero, attraverso un contesto più rassicurante, rispettoso tanto delle regole quanto dei tempi e delle inevitabili difficoltà del minore, attraverso le opportune spiegazioni e motivazioni a anche attese, è possibile accompagnare la piccola

vittima nell' affrontare consapevolmente e con maggiore determinazione la successiva fase (inevitabile, salve le ipotesi di definizione con riti speciali) di un'audizione più formale e videoregistrata, dinanzi un altro giudice e nel contraddittorio delle parti, in presenza il più delle volte dello stesso abusante – la cui presenza, pur celata dallo specchio unidirezionale, inciderà non poco sull'equilibrio del minore e sulla capacità di gestire le sue emozioni.

Oltre alla necessaria figura del verbalizzante l'art. 609 decies c.p. prescrive che in ogni fase e grado del procedimento sia garantita l'assistenza affettiva o psicologica al minore purchè ammessa dall'Autorità Giudiziaria.

Ragioni di opportunità sconsigliano a volte i genitori (coinvolti più o meno direttamente quali indagati o vicini agli stessi, o perché temuti dal minore che in loro presenza tendono a ridimensionare i fatti, temendo il rimprovero o il giudizio e ad es. lo arricchiscono di elementi fantastici o di costrizione fisica che li avrebbe resi vittime incapaci di qualsiasi reazione) o figure reclutate dai servizi sociali, che non avendo pregresse relazioni con il minore, spesso si rivelano figure assolutamente estranee o addirittura ingombranti per un bambino chiamato rivelare le sue più intime esperienze ed eventi traumatici dinanzi a persone che appaiono a lui indefinite e si esprimono spesso secondo registri operativi diversi e talora incoerenti.

Va qui detto che la norma, inserita nel c.p. e non in quello di rito non prevede sanzioni processuali in termini di eventuale nullità

o inutilizzabilità dell'atto per la sua violazione mentre, di converso, la stessa Corte di Cassazione, in una significativa pronuncia, non ha riconosciuto all'art. 609 *decies* c.p. portata di norma processualmente vincolante, e dunque ha sostenuto che *'le particolari cautele dettate dall'art. 498 comma quarto c.p.p., per l'esame testimoniale del minorenne, la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- non si applicano in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari'* (Cass. 11615/2000) sicché, in applicazione di tale principio, sono state ritenute ad es. pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di Polizia Giudiziaria.

Del resto, se tale disposizione è stata coniata non tanto per delineare le modalità di assunzione di mezzi di prova quanto per garantire un'adeguata assistenza al minore nel corso del procedimento – anche la *sedes materiae* è significativa (codice sostanziale e non di rito), – può ipotizzarsi una deroga, alla regola, che attenga alle modalità attraverso le quali garantire l'assistenza affettiva e psicologica del minore persona offesa attraverso la presenza di soggetti diversi – si pensi ad uno psicologo o a un neuropsichiatra infantile designato quale consulente tecnico proprio per assistere all'atto e garantire al minore il sostegno e il conforto necessari.

Accanto a queste figure di prassi ci si avvale della collaborazione di un esperto in psicologia o psichiatria infantile

nominato Consulente Tecnico del PM, e ciò anche perché la Cassazione, in tema di valutazione delle dichiarazioni del minore ha ritenuto prova privilegiata la consulenza psicologica sull'attendibilità.

E se il consulente tecnico deve compiere al meglio tale accertamento, appare necessario che partecipi sin dall'inizio al momento essenziale della formalizzazione delle dichiarazioni su cui poi articolare il suo giudizio, e ciò sia per cogliere tutti quei dati comportamentali che accompagnano la rivelazione, sia per creare un contesto relazionale che faciliti l'apertura del minore, sia per tradurre le domande all'interlocutore in termini comprensibili, non traumatici in relazione all'argomento trattato, evitando atteggiamenti di totale chiusura o, al contrario, di totale compiacimento– riuscendo pertanto con opportuni interventi a mediare la parola del bambino, garantendo la persistenza di un clima di estrema fiducia e protezione.

Ben potendo il consulente, con interventi e proposizione di specifiche domande, fornire un contributo determinante in relazione alla peculiarità dell'attività istruttoria, che impone modalità di acquisizione delle informazioni, con adeguata formulazione dei quesiti, ed una particolare professionalità, indispensabile ai fini di una corretta assunzione della prova.

Posto, peraltro, che la presenza del consulente tecnico durante l'audizione del minore da parte del pubblico ministero, è del tutto legittima ai sensi dell'art. 359 comma 2 c.p.p., che prevede espressamente la possibilità che il pubblico ministero autorizzi il

consulente ad assistere ai singoli atti d'indagini – autorizzazione normalmente inserita nello stesso verbale di conferimento dell'incarico.

E' allora evidente che l'assistente ex art. 609 decies c.p. non è interscambiabile con il Consulente Tecnico, che tutela l'atto e non il minore, anche se indirettamente si traduce inevitabilmente in una garanzia di serenità del minore.

Né può ritenersi che la figura del consulente possa essere equiparata o riconducibile a quella dell'ausiliario (del Pubblico Ministero) in considerazione del fatto che in diversi casi questi può aver formulato esso stesso le domande durante la redazione dei verbali.

Invero il codice di rito definisce all'articolo 126 la figura dell'ausiliario che, appunto, è colui che è chiamato ad assistere il magistrato durante il compimento degli atti e soprattutto nella redazione dei verbali. Ma ciò nel senso di mero ausilio materiale nel compimento di un'attività che ben potrebbe compiere il magistrato anche da solo e che, pertanto, non incide assolutamente alla formazione dell'atto.

Il consulente, invece, non svolge una mera attività materiale in aiuto del verbalizzante nel compimento di un atto di questi, ma ricorre alle sue capacità tecniche-scientifiche in modo che la formulazione della domanda possa risultare comprensibile e, al contempo, non condizionante della risposta e non destabilizzante della situazione psicologica del minore, al fine di contribuire alla

costituzione di un contesto rassicurante e di pervenire in tal modo alla sua valutazione in tema di attendibilità.

Ciò va precisato perché sul punto era sorta particolare confusione consequenziale a due recenti sentenze in cui la Suprema Corte ha concluso che l'esperto psicologo o di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione di sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, sia incompatibile con la funzione di teste (art. 197 lett. d c.p.p.) e con quella di CT (art. 225 c.III c.p.p.), atteso che lo svolgimento del compito da parte di tale ausiliario implica una valutazione sull'attendibilità del minore e cioè dunque un giudizio preconstituito che non consente la necessaria terzietà con l'ufficio di testimone e con quello di consulente (cfr. Cass. 4526/2002, 3209/ 2001).

Ora, a parte l'osservazione che l'esperto di cui al III comma dell'art. 609 *decies* c.p. probabilmente è un ausiliario del minore e non del giudice, deve comunque evidenziarsi che, da una più attenta lettura delle due sentenze, emerge che non vi è alcuna equiparazione tra le due figure posto che, nei casi al vaglio della Corte di Cassazione, si era verificato che il medesimo soggetto aveva dapprima partecipato all'atto quale esperto ex art. 609 *decies* cit. e poi, solo dopo il compimento dell'atto, era stato altresì nominato Consulente Tecnico e, indi, chiamato a deporre in dibattimento. Mentre, nella prassi, la nomina del Consulente avviene ancor prima della formalizzazione delle dichiarazioni della

parte offesa e assume funzioni per nulla confondibili con quelle dell'ausiliario.

## **5. L'ATTIVITA' DI RISCONTRO**

Acquisite le dichiarazioni della parte offesa del reato, l'attività investigativa prosegue nella ricerca di altri elementi di prova che, insieme considerati, avvalorino o disfacciano le affermazioni raccolte.

Ed un'indagine attenta, anche in considerazione delle problematiche in tema di audizione del minore e della sua attendibilità, deve opportunamente deresponsabilizzare processualmente la piccola vittima, anche attraverso l'acquisizione di elementi di prova che possano rafforzare le sue dichiarazioni e qualificarle maggiormente in termini di credibilità.

Va detto che, in tema di reati sessuali in danno di minorenni, tale ricerca è d'obbligo anche in caso di formalizzazione di dichiarazioni negative, posto che, talvolta, il mero silenzio o il disconoscimento del fatto si risolvono in meccanismi di difesa che si attivano proprio in ragione dell'abuso patito, ovvero vi sono condizioni che non consentono l'acquisizione delle dichiarazioni stesse (ad es. per deficit o infermità).

Sarebbe come negare il diritto a tacere o a rimuovere il ricordo, in chi, minorenni, ha oltretutto subito un trauma.

Orbene, la giurisprudenza ritiene in generale che, ai fini della formazione della penale responsabilità, sia sufficiente la mera

dichiarazione testimoniale sottoposta al vaglio dell'attendibilità intrinseca senza necessità alcuna di riscontri esterni. Con la precisazione, però, che quando la dichiarazione proviene dalla parte offesa, la quale *a priori* non è immune da sospetto in quanto ontologicamente portatrice di interessi antagonistici a quelli dell'imputato, è necessaria una più attenta e rigorosa valutazione comunque sottoposta al solo limite ordinario dell'attendibilità intrinseca (cfr. Cass. 3.05.2007 n. 16843)

Tale principio, ovviamente, per la Suprema Corte vale anche laddove la vittima sia un minorenne nei cui confronti vige egualmente la regola del giudizio positivo di attendibilità intrinseca (cfr. ad es. Cass. 1984 n 2971; Cass. 1985 n. 4, Cass. 1987/2771).

Ai fini dunque della maggiore attenzione richiesta per il vaglio dell'attendibilità della parte offesa, secondo la Cassazione è possibile ricorrere, ma quale mero criterio prudenziale, ai canoni di cui all'art. dall'art.192 c.p.p. (Cass. 11/7/1997 n.8606; 21/4/1999 n.6624).

Di converso, va sottolineato che, per la Suprema Corte, in materia di violenza sessuale, il positivo riscontro estrinseco delle dichiarazioni accusatorie, che quasi sempre sono singole in quanto l'aggressore tende ad approfittare delle condizioni di solitudine e della minorata difesa della vittima, non può non proiettarsi nel senso di una maggiore valenza indiziante delle dichiarazioni medesime (Cass.1287/1998).

\*\*\*\*\*

Circa l'attendibilità intrinseca valgono di certo in materia le regole comuni della logicità e coerenza del racconto ma, stavolta, nei limiti in cui, la ricostruzione di un minore possa ritenersi tale.

Si tratta in particolare di procedere ad un'attenta analisi dei contenuti e della qualità delle dichiarazioni rese, utilizzando una serie di criteri (*caratteristiche generali, contenuti specifici, particolarità di contenuto, contenuti relativi alle motivazioni, elementi specifici dell'offesa*) che, qualora soddisfatti consentono di ritenere credibile il racconto del minore ed autentici i fatti come dallo stesso rappresentati.

Occorre, pertanto, che le dichiarazioni rese siano ( pur nei limiti nei quali il minore è capace di riferire – limiti ontologici connessi alla minore età ed al coinvolgimento e sconvolgimento del trauma subito) dotate di coerenza e logicità (*criterio delle strutture logiche*), senza tuttavia contenere informazioni fornite a caso né un'eccessiva strutturazione, tipica invece delle narrazioni precostituite, frutto di preordinate macchinazioni o di costruzioni fantasiose (*criterio della produzione non strutturata*) e devono altresì esservi nel racconto particolari riferibili al tempo, ai luoghi, alle persone e ad oggetti riconducibili al contesto dell'abuso (*criterio della quantità dei particolari*).

\*\*\*\*\*

Ai fini della ricerca dei riscontri estrinseci, numerosi sono gli accertamenti possibili oltre quelli consueti previsti per qualsiasi attività di indagine. In particolare:

## **5.1 DICHIARAZIONI DI PERSONE INFORMATE SUI FATTI, RELAZIONI E ATTI PROCESSUALI**

Di rilievo è la ricerca, anche attraverso le dichiarazioni di persone vicine alla parte offesa, di segni di disagio, fisici o psichici, che la vittima abbia manifestato in concomitanza del reato (come ad esempio l'enuresi, l'encopresi, la sessualizzazione precoce della condotta, la disattenzione scolastica, l'insonnia, o, per la parte offesa adolescente o adulta, il successivo rifiuto di ogni contatto sessuale) – elementi, che, sebbene privi di univoco significato, sono comunque sintomatici di una situazione di malessere che si inserisce in un quadro più ampio e complesso.

E' altresì rilevante apprendere di eventuali atti di recupero della vittima dopo il fatto, in seguito, ad esempio, all'allontanamento del minore dalla famiglia o dal contesto ambientale in cui si è verificato l'abuso, o in seguito alla somministrazione di cure psicologiche o percorsi vari, che peraltro interferiscono nella rielaborazione al ricordo.

Potrà rilevarsi proficua anche un'indagine sul contesto familiare della vittima, sia laddove l'abuso si è perpetrato in famiglia, sia quando si tratti di minorenni posti in situazioni di sostanziale abbandono che rendono ancor più verosimili l'approfittamento di terzi e la protrazione del silenzio nel tempo,

rappresentando le pre-condizioni che espongono il minore ad alto rischio di abuso e/o maltrattamento.

A tal fine, particolarmente utili appaiono gli atti del Tribunale per i minorenni: dai decreti di sospensione della potestà a tutte quelle relazioni degli operatori sociali (provenienti dai servizi sociali, di neuropsichiatria infantile e di psicologia dell'età evolutiva) agli atti di precedenti procedimenti, penali o minorili, relativi alle stesse persone coinvolte che spesso trovano ingresso nel fascicolo del dibattimento ai sensi degli artt. 234 e 236 del c.p.p., quali documenti.

## **5. 2 LE DICHIARAZIONI *DE RELATO***

Importantissime, in questa materia, si palesano le dichiarazioni *de relato* di coloro che hanno, a vario titolo, raccolto le confidenze della vittima.

E ciò sia perché questo genere di confidenze, attraverso le quali il minore offre una rappresentazione negativa di sé, non avvengono quasi mai gratuitamente (ed è difficile che vi siano nei casi di una mendace prospettazione accusatoria), ma soprattutto perché possono rivelarsi determinanti in fase dibattimentale ai fini della formazione della prova.

Ed invero, è innanzitutto particolarmente significativa la prima rivelazione o la confidenza in tempi prossimi. ( cfr. Cass. III 9811/07: “*nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente*

*attendibili, proprio perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell'evento.”)*

Ed ancora, particolarmente rilevanti sono le dichiarazioni *de relato*, ogni qualvolta il minore non renda o si rifiuti di rispondere. In tal senso proprio la recente sentenza della III Sez. della Cass. n. 9801 del 29.11. 2006 ha affermato che: *“la testimonianza de relato è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte, il Giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere considerate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso.<sup>2</sup>”*

Altro è sostenere che la valutazione delle testimonianze deve essere condotta con particolare cautela e deve essere supportata da adeguata motivazione (cfr. sentenza citata).

Deve ricordarsi, per fugare ogni dubbio, la pronuncia n. 9545 del 24 giugno 1998 della Suprema Corte che, decidendo su un caso di abuso sessuale commesso ai danni di una bambina di 4 anni della quale non era stato possibile espletare l'esame dibattimentale avendo la stessa rimosso il ricordo della violenza, ha ammesso la testimonianza indiretta quale prova dell'episodio specifico. Invero, a

---

<sup>2</sup> Fattispecie relativa alla testimonianza indiretta dei genitori in relazione ad abusi sessuali subiti dal figlio minore, che, chiamato a deporre nelle forme dell'incidente probatorio non abbia risposto alle domande.

fronte della cd “amnesia retrograda”, cioè della cancellazione dalla memoria dell’evento traumatico della violenza, non può venire meno la possibilità di ricostruire l’episodio delittuoso attraverso la testimonianza di colui che, in precedenza, abbia acquisito il patrimonio di conoscenza della stessa bambina.

<p><b>5. 3 LE INTERCETTAZIONI – TELEFONICHE, AMBIENTALI, PROVOCATE</b></p>
--

Contestualmente ad altre attività, specie nei casi più gravi di abuso sessuale (ed in particolare nei casi di condotte presumibilmente in corso) è possibile disporre intercettazioni telefoniche o ambientali, che, oltre ad acquisire indispensabili elementi ai fini dell’accertamento del fatto (specie in contesti di omertà o comunque ostativi allo svelamento), consentono altresì tempestivi interventi a tutela del minore per interrompere la sequenza abusante in corso.

Ed invero, l’attività di intercettazione, rappresentando in tempo reale l’accadimento di singoli fatti storici, costituisce senz’altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e per ciò stesso di maggiore affidabilità.

I dati che ne scaturiscono fotografano una realtà passibile di “artefazioni” in via astratta in sole due ipotesi e cioè quando siano contraddittori o inintelligibili, ovvero

quando i protagonisti della conversazione siano consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova, in tal modo falsando intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico.

Al di fuori di tali ipotesi, difficilmente ravvisabili nei casi e nei contesti di abuso sessuale su minori, deve concludersi che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova è esattamente rispondente alla realtà dei fatti, fornendo altresì significativi elementi di riscontro relativi alle dinamiche sussistenti all'interno del contesto abusante, spesso conflittuali o omertose ma talora indicative di specifiche responsabilità.

Nel mese di aprile del 2007 si è proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, in relazione a gravissimi fatti di prostituzione minorile nel quartiere ZEN di Palermo in pregiudizio di un'adolescente di 12 anni – misura cautelare eseguita nei confronti della madre e di numerosi soggetti, tutti anziani, individuati quali “clienti”.

Più in particolare, a seguito di spontanee ed apparentemente poco verosimili dichiarazioni rese da uno dei presunti clienti, che dichiarava di temere per la sua incolumità, si avviava una cospicua attività di intercettazione telefonica delle conversazioni intrattenute

dal medesimo e da ulteriori protagonisti della vicenda, via via identificati.

Ed invero, dal tenore delle telefonate - oltre ai temi inquietanti affrontati dagli interlocutori, inequivocabilmente riferibili agli incontri gestiti e promossi dalla madre affinché la propria figlia si intrattenesse sessualmente e previo compenso con uomini adulti - sono chiaramente emersi riferimenti precisi, quanto a luoghi e personaggi, assolutamente riscontrati e del tutto compatibili con la ricostruzione dei fatti consentita dall'ascolto delle conversazioni.

La madre, invero, non aveva esitato ad indurre la propria figlia alla prostituzione, attraverso un'opera di persuasione e di convincimento (raccolta in diretta attraverso l'ascolto delle conversazioni), tale da superare le resistenze della minore e ne aveva inoltre favorito la prostituzione, come è emerso da numerosi passaggi delle conversazioni intercettate, adoperandosi nel facilitare in concreto le prestazioni sessuali della stessa, organizzando e predisponendo con cura i tempi, i luoghi e le modalità degli incontri, al fine di garantirne il buon esito e la continuità, al riparo da sguardi indiscreti, altresì concordando e riscuotendo direttamente ed in prima persona il compenso pattuito con il "cliente", quale corrispettivo dei favori offerti dalla minore.

Elementi tutti poi confermati dalla minore che, tempestivamente inserita in una struttura protetta, beneficiando dei supporti attivati e del clima di particolare accoglienza instaurato, ha progressivamente ricostruito nel dettaglio la triste storia consentendo altresì il successivo arresto di ulteriori protagonisti ed autori di abusi in suo pregiudizio.

Nelle ipotesi di segnalazione di abuso sessuale consumato stabilmente e in un luogo determinato, può essere utile effettuare intercettazioni ambientali, anche con videoripresa, che, ove rendano possibile la visione in diretta della condotta abusante, consentiranno di procedere all'immediato intervento delle forze di Polizia e all'arresto in flagranza dell'abusante.

Nel presupposto che vi sia *fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa*, come previsto dall'art. 266 comma 2 c.p.p. è pertanto possibile effettuare l'intercettazione di comunicazioni tra presenti all'interno del domicilio ed in luoghi di privata dimora. E per la giurisprudenza di legittimità è sufficiente che l'attività criminosa possa, con giudizio *ex ante* ragionevolmente ritenersi sussistente all'atto dell'emanazione del provvedimento autorizzativi (cfr. Cass. 4533/1998).

Al riguardo, la questione relativa alle riprese visive all'interno del domicilio è stata affrontata da una recente sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 26795 del 28.03.2006 – sentenza Prisco), che, allineandosi alla decisione della Corte Costituzionale n. 135 del 2002 (ed in assenza di una normativa specifica sulle riprese visive e le prove che ne scaturiscono), opera una distinzione tra captazioni di “comportamenti a carattere comunicativo” e captazione di situazioni prive di tale carattere.

Solo le prime – da ritenersi tali quando vi è un atto consapevolmente diretto a uno scambio, tanto orale, quanto gestuale – sono soggette alla disciplina delle intercettazioni ambientali, laddove le seconde necessiterebbero di uno specifico intervento legislativo nel rispetto dei principi costituzionali e sono in atto inammissibili prima ancora che inutilizzabili.

Quanto, poi, all'individuazione dei luoghi di cui all'art. 614 c.p., le Sezioni Unite affermano che: *“il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza.*

*Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.”.*

In definitiva la Corte distingue tra “luoghi che costituiscono domicilio”, e “luoghi riservati”, ove sono consentite le riprese visive (toilette pubblica ad es. – ritenuta estranea alla nozione di domicilio), pur sempre autorizzate con decreto motivato dell’Autorità Giudiziaria.

Ovviamente sono utilizzabili le riprese visive in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, tanto effettuate al di fuori del procedimento, quanto se avvenute nel corso delle indagini e cui può provvedere la Polizia Giudiziaria anche su iniziativa, salve le ipotesi in cui si tratti di luoghi che siano sede di attività che meritano tutela sotto il profilo della riservatezza (toilette pubblica, camerini ecc.), necessitando in tal caso del provvedimento autorizzativi dell’Autorità Giudiziaria.

Affinché l’intercettazione sia particolarmente proficua è indispensabile predisporre le attività in momenti investigativi ben precisi, quale il compimento di specifici atti di indagine (assunzione di informazioni, invito a rendere interrogatorio, allontanamento del minore), tali da suscitare e “provocare” reazioni significative all’interno

del contesto in osservazione ed in casi particolarmente fortunati, anche l'ascolto di vere e proprie sostanziali ammissioni di responsabilità o comunque conversazioni che possano ulteriormente rafforzare la credibilità della parte offesa.

Pamela, di soli 11 anni, ascoltata dal P.M. in presenza di un consulente, assolutamente determinata e senza alcun tipo di sollecitazione, forniva un resoconto fin troppo lucido, preciso e dettagliato della sua storia personale, descrivendo un'inquietante sequenza di anomali ed indesiderati rapporti sessuali cui era costretta dal proprio padre sin dall'età di 4 anni.

Particolarmente colpiti dall'assoluta freddezza di una bambina che appariva congelata dalle esperienze descritte, ed in considerazione della pregressa conflittualità tra la madre separata denunciante (cui Pamela aveva confidato dopo ben 7 anni gli abusi patiti) ed il padre desideroso di prenderla con sé per le imminenti festività pasquali, si disponeva l'intercettazione delle comunicazioni delle utenze telefoniche in uso alla minore.

Peraltro, su esplicita richiesta della stessa, che chiedeva indicazioni su come comportarsi a fronte della inevitabile richiesta del padre di prendere accordi precisi per le modalità di incontro per trascorrere i giorni di festa, si consigliava alla minore di affrontare telefonicamente l'argomento, se e nel modo in cui sentisse il bisogno di farlo.

Non vi nascondo: ero terrorizzata..

Lo stesso giorno, alle ore 16.27.37 del 7 aprile 2007 si svolgeva la seguente conversazione:

C: Pamela

L: Padre

C: .....pronto? .....

L: .....non si sente la voce dell'interlocutore.....

C: .....Tutto a posto! Tu?.....

L: .....non si sente la voce dell'interlocutore.....

C: Che è?

L: ....incomprensibile.....Come va?..... (in sottofondo la voce  
incomprensibile di un'altra bambina).....

C: Tutto a posto...

L: Ah !

C: No.....siamo messi nel letto.....

L: Eh?

C: Siamo messi nel letto ....

L: Eh?

C: Si...ero messa nel letto e mi stavo addormentando ....

L: Ah ? (si sente di fondo una risata di bambina)...Ho capito !

C: Chi è ?

L: No, domani come siamo combinati ?

C: Domani ?

L: Eh !

C: E, vengo però ti devo dire una cosa...

L: Eh !

C: Se io devo venire...

L: Eh !

C: Non..... non..... non dobbiamo fare più sesso....

L: Eh ?

C: Eh ! Mi...mi hai sentito ?

L: No !

C: Se io devo venire....

L: Eh !

**C:** *Io non volevo venire, perchè dato che ormai sono signorina...*

**L:** *Eh !*

**C:** *Non volevo fare più sesso, capito?*

**L:** *Non ti preoccupare...*

**C:** *Ok?*

**L:** *Ok!*

**C:** *Va bene? Poi io domani dopo quando mi alzo e sono pronta ti chiamo ok?.....*

**L:** *Va be!!!.... ehhh.... Flavia che fa non viene?*

**C:** *E Flavia dipende se si sente meglio domani mattina.....incomprensibile.....*

**L:** *.....ehhh..va be.....tutte e due papà.....incomprensibile....giustamente no?.....*

**C:** *.....incomprensibile.... e in tal caso dopo vediamo...e domani vediamo.....ok?...*

**L:** *....va bene papà non ti preoccupare ..... io ormai .....incomprensibile..... sei diventata signorina è normale che non ci esce più niente papà.....non ti preoccupare.....*

**C:** *....ok..... va bene.....*

**L:** *...va bene.....*

**C:** *...ci sentiamo.....*

**L:** *..ciao.....papà..ciao.....*

Assolutamente inquietante ma significativo è stato il colloquio intercorso tra la minore ed il padre, la cui sostanziale e inconsapevole ammissione dei fatti, consentiva senza alcun dubbio di affermare la sussistenza di abusi sessuali, cui la minore è stata costretta e di una vera e propria “relazione” anomala ed assolutamente inappropriata tra di loro.

Si invitava strategicamente, la stessa sera, l’indagato a rendere interrogatorio e lo stesso, in presenza del difensore di ufficio nominato tempestivamente, confermava di essersi intrattenuto

sessualmente con la figlia, ma, a seguito delle continue ed incessanti iniziative sessuali della stessa, cui per un asserito stato confusionale e per la debolezza della carne, era stato suo malgrado costretto a cedere, per ben 7 anni.

Si procedeva pertanto al fermo dello stesso, che veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, tuttora in corso.

Ancora, particolarmente significativo, pur in presenza di comportamenti palesemente omertosi, può essere l'osservazione e l'ascolto delle reazioni e dinamiche intercorrenti tra il minore ed il presunto abusante, o tra i familiari, in occasione dell'audizione predisposta all'interno degli Uffici di Polizia a seguito della rituale convocazione.

Nell'estate del 2003, perveniva all'Ufficio di Procura di Palermo un esposto anonimo che segnalava il sospetto di abusi sessuali commessi da una persona assolutamente insospettabile in pregiudizio delle figlie adottive di 9 e 10 anni.

Il giorno stesso in cui si sono svolte le audizioni delle minori in data 31 luglio 2003, con decreto urgente reso dal Pubblico Ministero, è stata disposta l'intercettazione ambientale delle conversazioni e comunicazioni tra presenti, all'interno di una stanza degli Uffici della Squadra Mobile della Questura in cui si sono alternati i genitori adottivi e le piccole.

Dal complessivo tenore delle conversazioni intercettate,

emergeva innanzitutto la consapevolezza da parte di entrambi i genitori delle ragioni della convocazione delle minori e del loro conseguente inevitabile allontanamento e se la madre appariva visibilmente preoccupata, anche in ragione del possibile personale coinvolgimento nella vicenda processuale, nessun turbamento traspariva dal comportamento e dalle parole dell'indagato, il cui unico interesse, chiaramente esplicitato, era rivolto a far sì che le bambine mantenessero il silenzio in adesione al patto di segretezza stretto tra di loro, senza mostrare alcun timore o dispiacere a fronte dell'inevitabile e definitivo allontanamento delle bambine, comunicato loro la stessa sera.

Infine, altrettanto utile può essere, ad ulteriore supporto del quadro indiziario raccolto, l'intercettazione dei colloqui in carcere, a seguito di esecuzione di misura cautelare della custodia in carcere del presunto abusante.

Sarà innanzitutto interessante verificare chi si presenta al colloquio, mostrando magari sostegno e solidarietà all'indagato (ad es. la madre), nonché ascoltare le inevitabili conversazioni sui temi d'indagine o sulle dichiarazioni rese dalla piccola vittima e carpire in tal modo, innanzitutto, significative informazioni utili per la tutela del minore, ovvero, al di là di improbabili confessioni, frequenti manovre volte a far sì che la piccola vittima modifichi o magari alleggerisca il contenuto delle precedenti dichiarazioni.

#### 5.4 PERQUISIZIONI, ISPEZIONI, SEQUESTRI

Vi si ricorre unicamente nei casi in cui sia venuta meno l'esigenza di segretezza dell'indagine e sia quindi possibile rendere nota l'esistenza del procedimento penale. Normalmente in sede di esecuzione della misura cautelare, allorché si procede alla perquisizione del domicilio, al fine di reperire eventuale materiale idoneo a supportare l'assunto accusatorio (foto, video, materiale pedo-pornografico) – elementi che da soli non provano, ma uniti ad altri confermano l'ipotesi di attitudine pedofila e forniscono comunque elementi utili nel delineare profili di personalità .

Altro ambito di interesse può essere rappresentato dal rinvenimento di materiale pertinente al reato, come diari, foto, disegni, lettere che possano riguardare la relazione abusato-abusante.

Ed ancora, sia pure in ipotesi rare, è possibile reperire riprese video-fotografiche del minore nell'atto del compimento di atti sessuali ovvero ritratto in pose ambigue o maliziose – materiale che ove rinvenuto è prova inconfutabile dell'abuso.

Potrà altresì rilevare il sopralluogo supportato da documentazione fotografica, in grado di documentare lo stato dei luoghi (a riscontro ad esempio di una particolare descrizione fornita dal minore), anche al fine di rappresentare il particolare degrado del contesto ambientale e l'inadeguatezza del nucleo familiare.

## 5.5 L'ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE

Un altro consueto riscontro in materia è rappresentato dall'accertamento medico-legale rivolto a evidenziare le possibili tracce della violenza sessuale subita.

Tuttavia, deve sottolinearsi che, talvolta, tale indagine tecnica può non dare i risultati sperati e, dunque, può risolversi in un ulteriore appesantimento del ruolo processuale della vittima.

Accade spesso che la parte lesa o chi la rappresenti, si rivolgano spontaneamente ad un sanitario pubblico o privato al fine di effettuare una visita medica generale o alla regione ano-vaginale (chiesta in caso di sospetto di abuso sessuale) ed è ovvio che i risultati della visita (eventuali prelievi, indagini di laboratorio di tamponi vaginali ed anali, documentazione clinica o fotografica) costituiranno materiale che si inserirà nel compendio probatorio a sostegno di una specifica prospettazione accusatoria, posto peraltro l'obbligo di referto per il sanitario (artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.).

Al di là delle specifiche richieste ad esempio rivolte dalla madre (spesso desiderosa unicamente di conoscere se vi è stata o meno deflorazione della figlia) si ritiene opportuno, laddove si comprenda la delicatezza del caso ed ancor più il disagio del minore, la predisposizione di un contesto clinico rassicurante e l'instaurazione di una relazione innanzitutto interpersonale con il minore (volta ad entrare in contatto, a conoscerne la storia e progressivamente i disagi e le preoccupazioni - circostanze che

peraltro saranno riferite dal sanitario in sede di testimonianza), procedendo ad una visita generale che salvaguardi il rispetto di tutta la sua persona e che non sia finalizzata unicamente ad un riscontro oggettivo delle conseguenze spesso drammatiche di maltrattamenti o abusi subiti, da concentrarsi unicamente nelle zone interessate e traumatizzate.

Può altresì rendersi necessaria una consulenza medico legale sulla persona offesa al fine di acquisire eventuali tracce residue dall'abuso patito.

Va detto al riguardo che sono innumerevoli e varie le possibili tracce dell'abuso subito, unitamente a quelle di tipo strettamente psicologico che, comunque un pediatra o un ginecologo è sicuramente in grado di percepire ed apprezzare adeguatamente.

Ci si riferisce innanzitutto a quei disturbi fisici, spesso collegati dalla letteratura medica a profondi disagi psicologici che dunque si manifestano palesemente all'esterno, come il caso della incontinenza fecale, dell'incontinenza urinaria, del disturbo del sonno, dell'alopecia.

Ci si riferisce a numerose lesioni, quali l'arrossamento delle parti intime, la cedevolezza dello sfintere anale ovvero la presenza di lesioni compatibili con le violenze fisiche subite durante il compimento degli atti sessuali (abrasioni, escoriazioni, ecchimosi, contusioni, lesioni di vario tipo), in relazioni alle quali sarà necessario stabilirne natura, epoca, sede e compatibilità anche in relazione all'età della parte offesa.

Al riguardo, deve evidenziarsi, come egregiamente spiegato da copiosa letteratura sul punto, che, al contrario, l'assenza di lesioni visibili agli organi genitali non è di per sè un elemento indicativo dell'assenza dell'abuso.

Invero, secondo la letteratura medica, nei rapporti *praeter naturam*, se non c'è sproporzione tra gli organi copulatori e soprattutto se il rapporto non avviene con eccessiva foga e avviene con l'uso di lubrificanti, come la saliva o la vaselina, può anche non lasciare traccia, per cui l'assenza dell'obiettività non esclude che il rapporto si sia consumato.

Peraltro, spesso i minori sono visitati "diverso tempo dopo dagli avvenimenti" mentre soltanto nell'immediatezza, considerando tale solo il decorso di sette- dieci giorni, 'possono essere apprezzati arrossamenti, escoriazioni' o altre evidenze oggettive . E, talvolta nella stessa immediatezza dei fatti possono non sussistere segni di lacerazione in quanto *"se il rapporto non avviene con violenza, con asta lubrificata, può non lasciare traccia.....o può lasciare una minima escoriazione che guarisce nell'arco di pochi giorni"*.

Lo stesso non vale con riferimento al cosiddetto coito vaginale che invece, da un esame obiettivo, lascia intravedere sempre la lacerazione dell'imene.

Ma se il coito vaginale è compiuto con impuberi, la lacerazione, in ipotesi, può interessare anche il perineo, la vescica e il retto a causa della sproporzione tra gli organi interessati. E ciò

potrebbe comportare, in determinate circostanze, anche al decesso della vittima.

Pertanto, in letteratura medica, soprattutto per le minori di anni dieci, statisticamente la violenza sessuale riguarda altre forme di rapporto come quello orale, quello *praeter naturam* o il coito vulvare, che normalmente non lasciano alcuna traccia.

D'altro canto numerosi minori, ed in particolare i più piccoli, riferiscono di avere subito rapporti di quest'altro genere, e non anche coiti vaginali, che dunque non sono apprezzabili attraverso l'osservazione clinica.

Sarebbe, al riguardo, in teoria auspicabile che tale accertamento avvenga nelle forme dell'accertamento irripetibile, proprio perché talune obiettività hanno una limitata durata nel tempo e sono soggette a rapida evoluzione.

Tuttavia, come è ovvio, non sempre è opportuno procedere nelle forme dell'art. 360 c.p.p. (accertamento tecnico irripetibile) posto che, di norma, la necessità dell'esame medico legale sorge nella primissima fase delle indagini preliminari quando, quindi, maggiori appaiono le esigenze di tutela della segretezza degli atti.

Pertanto, in tali casi, può sempre procedersi nelle forme dell'ispezione personale con delega al l'operatore medico (art. 245 c.III c.p.p.) con acquisizione del relativo certificato medico, che rappresenta un documento, che in quanto tale, è sottratto alle regole dell'accertamento irripetibile e, quindi, può entrare a far parte degli atti del dibattimento ex art. 234 c.p.p. (cfr. Cass. 1998/3259 che così

ha concluso proprio con riferimento ad un certificato medico attestante le tracce riconducibili a violenza sessuale su minore), ovvero a consulenza ex art. 359 c.p.p..

Ed è opportuno che l'esperto supporti il suo elaborato con specifica documentazione clinica e fotografica, che rende i dati inequivocabili, posto peraltro che nella maggior parte dei casi il contrasto tra i consulenti delle parti avverse verte sulla interpretazione dei dati piuttosto che sulla loro esistenza.

Così come sarà necessario procedere ad una diagnosi differenziale delle sintomatologie espresse (in particolare l'autoerotismo nelle bambine viene spesso menzionato tra le cause delle lesioni imenali, ma la masturbazione compulsiva – frequente nelle bambine oggetto della nostra attenzione - è prevalentemente di tipo clitorideo, laddove la causazione di lesioni imenali presuppone una capacità di superare le connesse ed inevitabili sensazioni dolorose).

Può talora essere necessario un accertamento medico legale sull'indagato.

Può essere innanzitutto utile l'osservazione diretta della zona genitale dell'indagato, ogni qualvolta la presenza di tatuaggi o cicatrici possa rappresentare forte riscontro alle dichiarazioni del minore e, trattandosi di anomalie preesistenti all'agito sessuale, non necessitano di ispezione formale (che richiede l'avviso al difensore ex art. 364 c.p.p.), ben potendo il P.M. disporre rilievi fotografici o

documentali (ex art. 244 comm 2 c.p.p.) ovvero nominare un consulente per specifici accertamenti di natura specialistica.

Può essere utile verificare l'esistenza di malattie sessualmente trasmesse - accertamento da effettuare a sorpresa per evitare che si possano manipolare gli esiti attraverso la preventiva assunzione di farmaci. Ovvero effettuare prelievi ematici o per la raccolta del DNA.

Va, al riguardo, segnalata la novità normativa di cui all'art. 349 comma 2 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 10 L. 155/2005 – misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) che, in tema di prelievo coattivo di campioni biologici (capelli o saliva) prevede che, in mancanza di consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. La lacuna legislativa era stata evidenziata dalla Corte Costituzionale con sentenza 238/1997 che vietava il prelievo ematico senza il consenso, trattandosi di acquisizione di campioni direttamente dal corpo dell'interessato. La necessità del consenso dell'interessato non riguarda però il prelievo di campioni che non fanno più fisicamente parte della persona (saliva nel bicchiere ad es.) e quindi non comportano interventi di manipolazione, lesivi della sfera di libertà del soggetto.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> La Cass. con sentenza n. 24586/05 ha ritenuto ammissibile un esame del DNA effettuato su un prelievo di sangue effettuato ad altri fini sanitari a un detenuto.

Peraltro la Cassazione ritiene che il rifiuto di sottoporsi ai prelievi è valutabile quale elemento di prova ai fini della ricostruzione del fatto. Ed infatti l'ipotesi più frequente è quella del prelievo consensuale che consente di estrarre e conservare il profilo genetico individuale della persona che può aver lasciato tracce utili o comunque da verificare.

## 6. CONSIDERAZIONI FINALI

La doverosa ricerca di riscontri obiettivi non può tuttavia impedire, forse solo facilitare, l'ingresso del minore nel processo penale.

Un processo disciplinato da regole tortuose e tecnicismi, dove il garantismo ed il rispetto del c.d. contraddittorio tra le parti, che tanto ha ispirato ed ispira il nostro legislatore, lascia invero poco spazio alla tutela e al rispetto della giovane vittima che entra improvvisamente e da protagonista all'interno del circuito giudiziario.

Un processo, il nostro, costruito solo ed esclusivamente per l'adulto dove la salvaguardia delle esigenze processuali ed al contempo l'attenzione e l'ascolto della vittima del reato ed il rispetto della sua persona, della sua dignità, sono rimesse principalmente alla sensibilità di chi opera e soprattutto di chi coordina, chiamato all'osservanza delle norme - ma al cui controllo non può e non deve

sfuggire la cura del minore prima durante e dopo l'affermazione del diritto.

Vorrei soffermarmi sulla storia di Marianna. E non perché ha subito di più o perché ne è più meritevole di tanti altri.

Solo perché in questo momento in cui è ancora pendente in primo grado il processo che la vede parte offesa, il mio ruolo istituzionale e la necessità di difenderla dalle eventuali ingiuste accuse di chi ritiene il minore compiacente o manipolato dagli investigatori, mi impone di non intrattenere alcun contatto extraprocessuale con lei.

Marianna è stata allontanata nella primissima infanzia dall'inadeguato nucleo familiare di origine, trasferita da un istituto all'altro e appena adolescente affidata ad una coppia che lei testualmente definisce così: *Lei era grassa, lui magro con un solo braccio e non so perché. Forse gli avranno sparato, hanno fatto bene.*

Sin dal primo giorno il suo nuovo padre, con un solo braccio, non perde occasione per approfittare di lei: palpeggiarla, strapparle i vestiti, buttarla sul letto, abusare di lei, lasciare che sia lei a ripulire e a rimettere tutto a posto.

Ciò nonostante Marianna resiste e non parla, perché ha da sempre bisogno di una famiglia e di una casa che non ha mai avuto – finché, un giorno, seriamente preoccupata di poter essere rimasta incinta, confida i suoi timori e quanto accaduto ad una suora.

Marianna ritorna in istituto, affronta da sola audizioni ed incontri con operatori, medici, psicologi, poliziotti, giudici del Tribunale per i Minorenni e giudici della Procura della Repubblica.

Ciò nonostante il suo abusante resta a piede libero, perchè il racconto di Marianna è ritenuto pieno di contraddizioni e l'indagine prosegue lentamente.

Marianna diventa maggiorenne e il sistema non può più occuparsi di lei. Si trasferisce al nord, sperando di ricominciare, ma ancora una volta il destino non le è favorevole e i segni delle profonde sofferenze subite sono incancellabili e vi si aggiungono nuovi ed ulteriori dolori.

Dopo tanti anni improvvisamente riceve la citazione del Tribunale di Palermo, che sembrava essersi definitivamente dimenticato di lei, ma che adesso le manda un foglio dove le indica una data un orario ed un'aula dove presentarsi per rendere testimonianza nei confronti del suo abusante – citazione che non spiega come e con quali mezzi potrà raggiungere Palermo, né chi e in quale modo le rivolgeranno le domande e per quale motivo– solo che deve andare, altrimenti incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.

Marianna non si presenta per ben due volte. Arriva l'udienza in cui il Tribunale è inevitabilmente chiamato a prendere provvedimenti a fronte della sua assenza formalmente ingiustificata ed è questo il giorno in cui io (con funzioni di P.M. di udienza) entro casualmente nella storia di Marianna.

Chiedo ed ottengo un rinvio e, dopo qualche giorno, con il consulente raggiungiamo gli Uffici della Questura di Milano, dove faticosamente siamo riusciti a fare accompagnare Marianna perché possa incontrarsi con noi.

Troviamo una ragazza stanca, estremamente trascurata, che dimostra molti più anni di quelli che ha e che si mostra immediatamente rigida nei nostri confronti, quasi ostile e assolutamente indisponibile a riferire ancora una volta del suo passato.

Del resto a cosa le servirebbe?

Accogliamo con grande rispetto il suo rifiuto, la sua legittima sfiducia nei confronti delle istituzioni; le chiediamo di raccontarci liberamente di sé, della sua vita attuale, proviamo a darle dei consigli, riusciamo a sorridere insieme e a poco a poco, senza sollecitazioni, né particolari strategie investigative, Marianna ripercorre insieme a noi tutta la sua vita, fidandosi ed affidandosi completamente a noi.

Nel giorno e all'orario convenuto, dopo avere risolto ogni difficoltà pratica con l'aiuto della Polizia, Marianna si presenta in Tribunale e con una forza e un coraggio straordinari, fornisce un racconto preciso e circostanziato di quanto accaduto anni prima.

Fiera ed orgogliosa semplicemente perché, in pubblica udienza e davanti all'imputato, ha un pubblico ministero che le rivolge domande semplici e garbate e una psicologa, che l'accompagna per tutto il tempo col suo sguardo rassicurante.

Si congeda da noi con le lacrime agli occhi, lasciandoci dei regali che ha portato con sé nel suo zainetto, chiedendoci soltanto di non dimenticarci di lei.

Pochi mesi fa riceviamo una lettera in Tribunale. È di Marianna. Contiene parole strazianti che racchiudono tutto il suo dolore. Ci porta sempre nei suoi pensieri e nel suo cuore, ma è tanto arrabbiata con noi ed ha paura che possiamo esserci dimenticate di lei, perché avendo reso la sua testimonianza, non abbiamo forse più alcun bisogno di lei.

Risponde solo il mio consulente con i toni garbati e sempre appropriati che la contraddistinguono.

A me non è consentito farlo, per il momento: il processo ancora in corso mi impedisce di avere contatti non ufficiali con uno dei testimoni, anche se soffre per la totale assenza delle istituzioni.

Nulla però mi impedisce di farlo oggi, insieme a voi.

A lei va oggi il mio pensiero e un grande e profondo rispetto.

Alessia Sinatra